

REGOLAMENTO (CE) N. 2071/97 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1997

che fissa il coefficiente uniforme di riduzione per la determinazione della quantità provvisoria di banane da assegnare agli operatori delle categorie A e B nel quadro del contingente tariffario per il 1998

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che, in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, recante modalità di applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/96⁽⁴⁾, la Commissione provvede, in base al volume del contingente tariffario annuo e al totale dei quantitativi di riferimento degli operatori stabiliti in applicazione degli articoli 3 e seguenti dello stesso regolamento, alla fissazione, se del caso, di un coefficiente uniforme di riduzione per ciascuna categoria di operatori da applicare al quantitativo di riferimento di ciascun operatore per stabilire la quantità da assegnarli per l'anno considerato;

considerando che il 4 aprile 1995 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento mirante all'adattamento del regolamento (CEE) n. 404/93 per quanto riguarda il volume del contingente tariffario annuo di importazioni di banane nella Comunità, in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia; che a tutt'oggi, nonostante le iniziative della Commissione, il Consiglio non ha adottato alcuna decisione sull'aumento del contingente tariffario, in base alla proposta suddetta;

considerando che, fatte salve le misure che saranno decise dal Consiglio, è opportuno stabilire provvisoriamente i

quantitativi di riferimento degli operatori delle categorie A e B del 1998, per permettere il rilascio dei titoli di importazione nel corso dei primi trimestri di tale anno; che, a tal fine, appare indicato calcolare il coefficiente di riduzione per ciascuna categoria di operatori, previsto all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1442/93, in base ad un contingente tariffario di 2 200 000 tonnellate e tenendo conto della ripartizione prevista dall'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 404/93;

considerando che il totale dei quantitativi di riferimento così calcolati ammonta a 2 054 729 tonnellate per l'insieme degli operatori della categoria A e a 1 436 455 tonnellate per l'insieme degli operatori della categoria B;

considerando che le comunicazioni effettuate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1442/93 relative, da un lato, all'importo complessivo dei quantitativi di riferimento attribuiti agli operatori da essi registrati e, d'altro lato, ai quantitativi complessivi di banane commercializzati per ciascuna funzione commerciale dagli stessi operatori, mettono in evidenza un doppio conteggio degli stessi quantitativi per la stessa funzione a vantaggio di operatori diversi in vari Stati membri;

considerando che, ove fossero presi in considerazione i dati succitati, comunicati da taluni Stati membri, sarebbe necessario stabilire, dati i doppi conteggi, un coefficiente uniforme di riduzione troppo elevato e penalizzante per talune categorie di operatori; che è quindi opportuno stabilire il coefficiente di riduzione in base ai dati comunicati dagli Stati membri, previa deduzione dei doppi conteggi valutati dalla Commissione;

considerando che è opportuno disporre l'applicazione immediata delle disposizioni del presente regolamento affinché gli operatori possano beneficiarne quanto prima possibile;

considerando che il comitato di gestione per le banane non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

(¹) GU L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

(²) GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(³) GU L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

(⁴) GU L 181 del 20. 7. 1996, pag. 13.